

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 180



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno
8 luglio 2015

Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/1098 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che stabilisce che il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009** 1
- ★ **Decisione (PESC) 2015/1099 del Consiglio, del 7 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/1098 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che stabilisce che il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) A norma del punto 4 del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, l'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 126, paragrafo 1, TFUE non si applica al Regno Unito, salvo nel caso in cui adotti l'euro. Il punto 5 di tale protocollo prevede che il Regno Unito si sforzi di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.
- (3) Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾, adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.
- (4) L'8 luglio 2008 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo ⁽²⁾ e ha emanato una raccomandazione nei confronti del paese ai fini della sua correzione entro l'esercizio 2009-2010, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, TCE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97. Il Consiglio ha fissato all'8 gennaio 2009 il termine entro il quale dare seguito effettivo alla raccomandazione ⁽³⁾.
- (5) Conformemente all'articolo 104, paragrafo 8, TCE, il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso che il Regno Unito non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2008 ⁽⁴⁾.
- (6) Riconoscendo che la posizione di bilancio del Regno Unito nel 2009-2010 era stata determinata dall'attuazione di misure equivalenti all'incirca all'1½ % del PIL — una risposta adeguata al piano europeo di ripresa economica — e dal libero funzionamento degli stabilizzatori automatici, il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha formulato una

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GUL 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽²⁾ Decisione 2008/713/CE del Consiglio, del 24 luglio 2008, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 5).

⁽³⁾ I documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Regno Unito sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/uk_en.htm

⁽⁴⁾ Decisione 2009/409/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, che stabilisce se, in conformità all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2008, formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 (GUL 132 del 29.5.2009, pag. 11).

raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, raccomandando al Regno Unito di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Nello specifico, per portare il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo, si raccomandava al Regno Unito di: a) attuare le misure di bilancio previste dal bilancio 2009 per l'esercizio finanziario 2009-2010, senza adottare altre misure che comportino un deterioramento delle finanze pubbliche, e avviare il risanamento nel corso dell'esercizio 2010-2011 per riportare il disavanzo al di sotto del valore di riferimento entro il 2014-2015; b) garantire uno sforzo medio di bilancio su base annua dell'1¼ % del PIL tra il 2010-2011 e il 2014-2015, che dovrebbe inoltre contribuire a riportare il rapporto debito pubblico lordo/PIL su un percorso di discesa per avvicinarsi al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente, ripristinando un livello adeguato dell'avanzo primario; c) specificare meglio le misure aggiuntive necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2014-2015, sempreché le condizioni congiunturali lo consentano, e accelerare la riduzione del disavanzo qualora le condizioni economiche e di bilancio risultino migliori di quanto attualmente previsto. Nella raccomandazione del 2 dicembre 2009 il Consiglio aveva fissato al 2 giugno 2010 il termine per dare seguito effettivo alle raccomandazioni in linea con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(7) Il 6 luglio 2010 la Commissione ha concluso che, sulla base delle previsioni di primavera 2010 della Commissione, il Regno Unito aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 e ha pertanto ritenuto che in quel momento non fossero necessari ulteriori interventi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(8) La nuova valutazione del seguito dato dal Regno Unito alla raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE del 2 dicembre 2009 per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2014-2015 porta alle conclusioni seguenti:

— il Regno Unito ha registrato un notevole calo della crescita reale del PIL a causa della crisi economica e finanziaria globale del 2008-2009, che ha colpito anche le finanze pubbliche. Il disavanzo pubblico ha raggiunto il 10,9 % del PIL nel 2009 — 2010. Ciò era ascrivibile principalmente a un calo delle entrate e a maggiori spese per la previdenza sociale dovute alla contrazione dell'attività economica nonché a misure di stimolo annunciate dal governo per il periodo 2009-2010. Il Regno Unito ha attuato un piano di risanamento, incentrato soprattutto sui tagli alla spesa, e ha portato il disavanzo su una traiettoria discendente;

— nel 2010-2011 il disavanzo pubblico era pari al 9,1 % del PIL. Le misure attuate dal Regno Unito erano previste nel quadro della relazione pre-bilancio del 2009 annunciata in dicembre, del bilancio di marzo e di un secondo bilancio di emergenza di giugno a seguito delle elezioni legislative. Nell'ottobre 2010 è stata inoltre resa nota una revisione di spesa. Nel complesso, le misure sono state generalmente concentrate verso la fine del periodo e hanno puntato più su tagli alla spesa che su un aumento della pressione fiscale. Nel periodo 2014-2015, né i bilanci di marzo, né le dichiarazioni di autunno, né la tornata di revisione della spesa hanno modificato considerevolmente i piani di risanamento originari. Il programma, che è stato attuato nell'arco di un quinquennio, era incentrato su ingenti tagli alla spesa ministeriale, accompagnati dal congelamento delle retribuzioni e da tagli alla spesa sociale. Nel complesso, le principali misure fiscali annunciate hanno compreso un aumento dell'aliquota standard dell'IVA, l'introduzione e aumenti dei prelievi a carico delle banche, un aumento dei contributi di assicurazione sociale, tagli all'aliquota dell'imposta sulle società, un aumento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, tagli all'aliquota di dazio e misure contro l'evasione fiscale. Dal 2012-2013, nei dati relativi al disavanzo sono inoltre confluiti i trasferimenti dei dividendi della *Bank of England* grazie all'*Asset Purchase Facility* (sistema di acquisti di attivi). Grazie all'attuazione dei piani di risanamento, il disavanzo nominale è sceso ogni anno, attestandosi al 7,7 % del PIL nel 2011-2012, al 7,6 % del PIL nel 2012-2013, al 5,9 % del PIL nel 2013-2014 e al 5,2 % del PIL nel 2014-2015. Il disavanzo strutturale si attestava al 7,0 % del PIL nel 2010-2011, al 5,9 % del PIL nel 2011-2012 e nel 2012-2013, al 4,6 % del PIL nel 2013-2014 e al 4,7 % del PIL nel 2014-2015;

— lo sforzo strutturale medio è stato pari allo 0,7 % del PIL tra il 2010-2011 e il 2014 — 2015. Tenendo conto dell'impatto delle revisioni della crescita del prodotto potenziale per il periodo intercorrente tra le previsioni attuali e quelle su cui si fondava la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009, nonché dell'impatto dell'andamento delle entrate rispetto a uno scenario fondato su elasticità standard in relazione alla crescita del PIL, lo sforzo strutturale medio annuo aggiustato nel periodo è stimato all'1,1 % del PIL, un dato che si attesta al di sotto dello sforzo di bilancio medio annuo del 1¼ % raccomandato dal Consiglio;

— la portata cumulativa stimata delle misure di risanamento discrezionali stabilite tra la relazione pre-bilancio del 2009 e la dichiarazione dell'autunno 2014 ammonta a circa il 3,5 % del PIL tra il 2010-2011 e il 2014-2015;

— il debito pubblico lordo ha continuato a crescere nel corso della procedura per i disavanzi eccessivi, raggiungendo l'88,4 % del PIL nel 2014-2015. Questo peggioramento del tasso del debito è stato determinato soprattutto dal disavanzo nominale, ma anche da interventi per il settore finanziario.

- (9) Tali fattori portano alla conclusione che, nonostante il programma di risanamento di bilancio stabilito e in corso di attuazione, il Regno Unito non ha posto fine alla sua situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Inoltre, il Regno Unito non ha rispettato l'obiettivo relativo allo sforzo medio di bilancio dell'1¼ % che è stato raccomandato dal Consiglio il 2 dicembre 2009. In generale, la risposta del Regno Unito alla raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, del 2 dicembre 2009, non è stata sufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS

DECISIONE (PESC) 2015/1099 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC ⁽¹⁾, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
- (3) Il 30 giugno 2015, con decisione (PESC) 2015/1050 ⁽²⁾, il Consiglio ha deciso di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 7 luglio 2015.
- (4) Il 7 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 10 luglio 2015 per avere il tempo di proseguire i negoziati nella prospettiva di giungere a un accordo su un piano d'azione congiunto globale.
- (5) La sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 10 luglio 2015. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.
- (6) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 26 bis

1. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 10 luglio 2015 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.
2. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 10 luglio 2015 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.
3. Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 10 luglio 2015.
4. Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 10 luglio 2015 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.

⁽¹⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1050 del Consiglio, del 30 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 170 dell'1.7.2015, pag. 2).

5. All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 10 luglio 2015:

- “a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
- b) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;
- c) altri trasferimenti di importo superiore a 100 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.”

6. All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 10 luglio 2015:

- “b) altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
- c) altri trasferimenti di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.”

7. I divieti di cui all'articolo 18 *ter* sono sospesi fino al 10 luglio 2015.

8. I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al Ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 10 luglio 2015, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 10 luglio 2015, dei contratti per l'importazione o l'acquisto di prodotti petrolchimici iraniani.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT